

Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate nello stato di previsione della spesa della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto degli equilibri del bilancio ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 2.

(Misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026-2028)

1. Ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari 2026-2028, come definiti nel prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati, allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, le autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti sono revocate e sostituite con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Riduzione della tassa annuale sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1. Al fine di consentire agli operatori del settore di affrontare gli effetti della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da peste suina africana (PSA), per l'anno 2026 la tassa annuale sulle concessioni regionali, di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), dovuta dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, è ridotta del 30 per cento.

2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie beneficiarie della riduzione, le cui superfici ricadono nei territori in cui, a causa dell'epidemia da PSA, siano state imposte limitazioni all'attività venatoria.

3. Alle minori entrate di cui al comma 1, quantificate in euro 133.576,75 per l'annualità 2026, a valere sul titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101

(Imposte tasse e proventi assimilati) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, corrisponde una riduzione di spesa corrente di pari importo nell'annualità 2026 della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 1 (spesa corrente), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 4.

(Disposizioni in merito agli enti di cui all'allegato B dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2001)

1. Gli enti di cui all'allegato B dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), che nel rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario approvato hanno registrato un risultato di amministrazione positivo, al netto delle quote accantonate e vincolate con specifica destinazione, sono tenuti alla restituzione alla Regione della quota di avanzo libero disponibile per un ammontare non inferiore al 50 per cento.
2. Le quote di cui al comma 1, quantificate in euro 1.500.000,00 sono iscritte nelle entrate dell'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, al titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), e sono destinate in spesa per pari importo in un apposito capitolo del fondo accordi di programma, nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 5.

(Contributo per la sede del coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Torino)

1. Al fine di garantire la continuità operativa, il potenziamento logistico e l'adeguata collocazione della sede del coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Torino, è stabilito un contributo pluriennale complessivo di euro 600.000,00, destinato al ricollocamento della sede in un immobile sito nel Comune di Mappano.
2. Per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2026 ed il 2028, il correlato impegno finanziario pari ad euro 200.000,00 per ciascun anno è garantito dalle risorse iscritte in un apposito capitolo di spesa nella missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 6.

(Contributo al fondo regionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. Al fine di dare continuità alle azioni della legge regionale 27 luglio 2022, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie), è stabilito un contributo pluriennale complessivo di euro 900.000,00 da allocare sul fondo regionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10/2022.
2. Per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2026 ed il 2028, il correlato impegno finanziario pari ad euro 300.000,00 per ciascun anno è garantito dalle risorse iscritte in un apposito capitolo di spesa nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 7.

(Contributo regionale all'organizzazione del torneo internazionale di tennis Atp Finals per gli anni 2026-2028)

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico Nitto Atp Finals 2026-2028 nella città di Torino e per concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, è stabilito un contributo pluriennale complessivo pari a euro 6.900.000,00.
2. Per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2026 ed il 2028, il correlato impegno finanziario pari ad euro 2.300.000,00 per ciascun anno è garantito dalle risorse iscritte in un apposito capitolo di spesa nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (spesa corrente) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposta convenzione con il soggetto organizzatore dell'evento Nitto Atp Finals per disciplinare modalità, termini e condizioni per l'erogazione e rendicontazione del contributo economico, in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Art. 8.

(Contributo per la continuità del progetto sperimentale "Psicologia delle Cure Primarie Step 2")

1. Al fine di dare continuità e prosecuzione al progetto sperimentale "Psicologia delle Cure Primarie Step 2", è stabilito un contributo pluriennale complessivo di euro 4.800.000,00.
2. Per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2026 ed il 2028, il correlato impegno finanziario pari ad euro 1.600.000,00 per ciascun anno è garantito dalle risorse iscritte in un apposito capitolo di spesa nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 9.

(Variazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP con codice ATECO 47.62.10)

1. Per i soggetti che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di giornali ed altre pubblicazioni periodiche con codice ATECO 47.62.10), a decorrere dall'anno d'imposta 2026 l'aliquota di cui all'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è diminuita di 0.92 punti percentuali.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.
3. Alle minori entrate di cui al presente articolo, quantificate in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2026-2028 si fa fronte mediante un incremento di pari importo per ciascuna annualità del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e gestionali), programma 01.03 (Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 10/1972)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'Ufficio di Presidenza individua le attività di rappresentanza, istituzionali o di servizio, ivi compresi gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro, che possono comportare l'utilizzo dei servizi di trasporto all'interno e al di fuori della Regione Piemonte".

Art. 11.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2003)

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

“3 quater. Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi all'anno 2025, la tassa automobilistica è ridotta del 5 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario regionale delle tasse automobilistiche. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a 10 veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, determina la decadenza dal beneficio, con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo. Per l'espletamento delle attività a supporto della domiciliazione bancaria, la Regione si avvale del servizio reso dall'istituto tesoriere regionale. Con provvedimento del dirigente competente per materia sono definite le modalità applicative e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.”.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12/2004)

1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è aggiunto il seguente:

“5 quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'occupazione di area demaniale con la realizzazione di manufatti per scarichi, scolmatori e fognature di sole acque meteoriche di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché dello Stato, anche in concessione, qualora il bene non produca reddito, non è soggetta al pagamento del canone demaniale né alla prestazione di cauzione. Per tali occupazioni è rilasciato solo il provvedimento unico di autorizzazione e concessione.”.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2008)

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole "per un importo massimo di euro 19.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo massimo di euro 23.200.000,00”.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nelle risorse iscritte sull'annualità 2026 nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.03 (Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16/2025)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1 bis della legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), tenuto conto delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge medesima, sono stimate in euro 138.000.000,00 annui. Gli importi sono imputati alla tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), delle annualità 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

1 ter. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al

fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.”.

Art. 15.

(Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2022)

1. L'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) è abrogato.

Art. 16.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 febbraio 2026

Alberto Cirio

Allegati:

- Rifinanziamento leggi di spesa (art. 1)

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamento per l'anno 2026	Stanziamento per l'anno 2027	Stanziamento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 1972/10	TITOLO 1: Spese correnti	2.237.137,23	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/10 Totale		2.237.137,23	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4 Totale		0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48 Totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.381.899,16	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54 Totale		3.381.899,16	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33	TITOLO 1: Spese correnti	18.620,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33 Totale		18.620,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56	TITOLO 1: Spese correnti	14.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56 Totale		14.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6	TITOLO 1: Spese correnti	6.489.160,09	1.876.369,00	1.843.065,00	1.793.065,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6 Totale		6.489.160,09	1.876.369,00	1.843.065,00	1.793.065,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37	TITOLO 1: Spese correnti	913.406,03	673.432,86	618.750,00	623.750,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37 Totale		913.406,03	723.432,86	618.750,00	623.750,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/38	TITOLO 1: Spese correnti	225.785,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	16.829.732,94	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/38 Totale		17.055.517,94	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45	TITOLO 1: Spese correnti	92.500,00	92.500,00	40.500,00	40.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45 Totale		92.500,00	92.500,00	40.500,00	40.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 1978/58	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63	TITOLO 1: Spese correnti	357.639,23	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63 Totale		357.639,23	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.851.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12 Totale		1.851.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28	TITOLO 1: Spese correnti	236.142,86	250.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28 Totale		236.142,86	250.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64	TITOLO 1: Spese correnti	2.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64 Totale		2.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67	TITOLO 1: Spese correnti	1.130.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67 Totale		1.130.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31	TITOLO 1: Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40 Totale		60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22	TITOLO 1: Spese correnti	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22 Totale		180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/7	TITOLO 1: Spese correnti	278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1983/7 Totale		278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1984/18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/18 Totale		0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamento per l'anno 2026	Stanziamento per l'anno 2027	Stanziamento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 1984/19	TITOLO 1: Spese correnti		32.000,00	32.000,00	32.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/19 Totale			32.000,00	32.000,00	32.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30 Totale		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1	TITOLO 1: Spese correnti	307.208,94	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1 Totale		307.208,94	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/32	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/32 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41	TITOLO 1: Spese correnti	200.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41 Totale		200.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58	TITOLO 1: Spese correnti	75.799,74	7.320,00	7.320,00	7.320,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58 Totale		75.799,74	7.320,00	7.320,00	7.320,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/40	TITOLO 1: Spese correnti	10.000,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/40 Totale		10.000,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21	TITOLO 1: Spese correnti	530.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21 Totale		530.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.054.664,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23 Totale		1.054.664,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64 Totale		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24	TITOLO 1: Spese correnti	130.000,00	130.000,00	121.500,00	121.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	119.922,60	153.000,00	153.000,00	153.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24 Totale		249.922,60	283.000,00	274.500,00	274.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 1990/37 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43	TITOLO 1: Spese correnti	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43 Totale		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16	TITOLO 1: Spese correnti	44.689.203,03	36.855.763,88	28.215.393,88	28.215.393,88
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	14.099.961,88	2.122.062,22	2.122.062,22
LEGGE REGIONALE N. 1992/16 Totale		44.689.203,03	50.955.725,76	30.337.456,10	30.337.456,10
LEGGE REGIONALE N. 1992/35	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35 Totale		0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/50	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/50 Totale		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/51	TITOLO 1: Spese correnti	2.675.500,00	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/51 Totale		2.675.500,00	2.324.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34	TITOLO 1: Spese correnti	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	24.799,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34 Totale		39.799,90	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/47	TITOLO 1: Spese correnti	109.845,30	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.441.249,33	3.194.356,40	3.204.356,40	3.204.356,40
LEGGE REGIONALE N. 1993/47 Totale		6.551.094,63	3.194.356,40	3.204.356,40	3.204.356,40
LEGGE REGIONALE N. 1994/16	TITOLO 1: Spese correnti	1.430.000,00	1.270.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/16 Totale		1.430.000,00	1.270.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15	TITOLO 1: Spese correnti	964.312,33	900.000,00	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15 Totale		964.312,33	900.000,00	900.000,00	900.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamento per l'anno 2026	Stanziamento per l'anno 2027	Stanziamento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 1995/16	TITOLO 1: Spese correnti	383.470,75	350.000,00	283.500,00	283.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16 Totale		383.470,75	350.000,00	283.500,00	283.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60	TITOLO 1: Spese correnti	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60 Totale		48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67	TITOLO 1: Spese correnti	1.080.852,42	882.300,00	359.300,00	339.300,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67 Totale		1.080.852,42	882.300,00	359.300,00	339.300,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75	TITOLO 1: Spese correnti	1.003.726,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75 Totale		1.003.726,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.171.340,91	900.000,00	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24 Totale		2.171.340,91	900.000,00	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/39	TITOLO 1: Spese correnti	257.516,91	555.283,99	555.283,99	555.283,99
LEGGE REGIONALE N. 1998/39 Totale		257.516,91	555.283,99	555.283,99	555.283,99
LEGGE REGIONALE N. 1999/16	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamento per l'anno 2026	Stanziamento per l'anno 2027	Stanziamento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 1999/16	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18 Totale		0,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21 Totale		150.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28	TITOLO 1: Spese correnti	1.422.827,10	662.500,00	562.500,00	562.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.859.538,60	3.968.652,75	2.895.000,00	2.895.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28 Totale		16.282.365,70	4.631.152,75	3.457.500,00	3.457.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	420.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29 Totale		420.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1	TITOLO 1: Spese correnti	42.851.106,76	42.502.320,00	45.302.320,00	45.302.320,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	38.538.166,68	7.195.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1 Totale		81.389.273,44	49.697.320,00	52.622.320,00	52.622.320,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/34	TITOLO 1: Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/34 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36	TITOLO 1: Spese correnti	447.000,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36 Totale		447.000,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42	TITOLO 2: Spese in conto capitale	93.294,28	82.106,00	24.000,00	24.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42 Totale		93.294,28	82.106,00	24.000,00	24.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43	TITOLO 1: Spese correnti	232.180,80	40.799,76	185.580,00	185.580,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.955.146,70	468.770,00	508.770,00	508.770,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43 Totale		2.187.327,50	509.569,76	694.350,00	694.350,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2000/44	TITOLO 1: Spese correnti	73.090,17	49.587,50	133.492,50	133.492,50
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.792.354,77	1.964.900,00	1.989.900,00	1.989.900,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/44 Totale		2.865.444,94	2.014.487,50	2.123.392,50	2.123.392,50
LEGGE REGIONALE N. 2000/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/1	TITOLO 1: Spese correnti	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/1 Totale		117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7	TITOLO * nd *: *** Titolo non definito ***	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62
	TITOLO 1: Spese correnti	5.511.318,12	17.717.970,54	19.062.618,00	19.484.618,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7 Totale		57.791.154,74	69.997.807,16	71.342.454,62	71.764.454,62
LEGGE REGIONALE N. 2002/23	TITOLO 1: Spese correnti	174.095,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/23 Totale		174.095,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26	TITOLO 1: Spese correnti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26 Totale		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13	TITOLO 1: Spese correnti	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13 Totale		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7	TITOLO 1: Spese correnti	6.742.684,54	5.002.281,71	5.002.281,71	5.002.281,71
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7 Totale		6.742.684,54	5.002.281,71	5.002.281,71	5.002.281,71
LEGGE REGIONALE N. 2003/8	TITOLO 1: Spese correnti	1.197.734,97	630.000,00	630.000,00	630.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/8 Totale		1.197.734,97	630.000,00	630.000,00	630.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/1	TITOLO 1: Spese correnti	114.993.806,50	114.443.306,50	106.243.906,50	106.243.906,50
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivit� finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/1 Totale		114.993.806,50	114.443.306,50	106.243.906,50	106.243.906,50
LEGGE REGIONALE N. 2004/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2004/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23	TITOLO 1: Spese correnti	831.521,56	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23 Totale		2.091.521,56	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34	TITOLO 1: Spese correnti	2.260.964,23	2.532.160,00	2.532.160,00	2.532.160,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	31.356.297,81	4.830.000,00	8.697.500,00	1.547.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34 Totale		33.617.262,04	7.362.160,00	11.229.660,00	4.079.660,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	290.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9 Totale		290.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1	TITOLO 2: Spese in conto capitale	550.000,00	100.000,00	112.500,00	112.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1 Totale		550.000,00	100.000,00	112.500,00	112.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/13	TITOLO 1: Spese correnti	369.675,00	369.675,00	369.675,00	369.675,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/13 Totale		369.675,00	369.675,00	369.675,00	369.675,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/14 Totale		0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15 Totale		239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2006/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35	TITOLO 2: Spese in conto capitale	268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35 Totale		268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37	TITOLO 1: Spese correnti	125.254,00	16.050,90	24.300,00	24.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37 Totale		125.254,00	16.050,90	24.300,00	24.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4	TITOLO 1: Spese correnti	3.671,42	5.004,00	5.004,00	5.004,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4 Totale		3.671,42	5.004,00	5.004,00	5.004,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14	TITOLO 1: Spese correnti	233.096,78	199.852,65	140.500,00	140.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	875.524,73	627.000,00	297.000,00	297.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14 Totale		1.108.621,51	826.852,65	437.500,00	437.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/17	TITOLO 1: Spese correnti	3.329.192,37	1.927.060,22	1.927.060,22	1.927.060,22
LEGGE REGIONALE N. 2007/17 Totale		3.329.192,37	1.927.060,22	1.927.060,22	1.927.060,22
LEGGE REGIONALE N. 2007/19	TITOLO 1: Spese correnti	21.310.000,00	18.883.059,20	18.883.059,20	20.800.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/19 Totale		21.310.000,00	18.883.059,20	18.883.059,20	20.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22	TITOLO 1: Spese correnti	1.499.747,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22 Totale		1.499.747,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23	TITOLO 1: Spese correnti	360.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.039.999,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23 Totale		1.399.999,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25	TITOLO 1: Spese correnti	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25 Totale		504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28	TITOLO 1: Spese correnti	33.768.406,05	23.563.189,38	22.593.919,00	22.793.919,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.871.411,23	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28 Totale		40.639.817,28	23.763.189,38	22.793.919,00	22.993.919,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9	TITOLO 1: Spese correnti	3.160.045,35	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	8.050.741,07	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2007/9 Totale		11.210.786,42	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.739.497,14	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13 Totale		6.739.497,14	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14	TITOLO 1: Spese correnti	8.258,72	8.500,00	8.500,00	17.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	239.707,00	256.450,00	256.450,00	247.450,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14 Totale		247.965,72	264.950,00	264.950,00	264.950,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16	TITOLO 1: Spese correnti	1.884.593,70	481.120,00	481.120,00	481.120,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16 Totale		1.884.593,70	481.120,00	481.120,00	481.120,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18	TITOLO 1: Spese correnti	492.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18 Totale		492.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/2	TITOLO 1: Spese correnti	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/2 Totale		48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/23	TITOLO 1: Spese correnti	965.879,30	4.843.750,00	4.843.750,00	4.843.750,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/23 Totale		965.879,30	4.843.750,00	4.843.750,00	4.843.750,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/28 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.839.979,91	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30 Totale		2.839.979,91	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34	TITOLO 1: Spese correnti	6.692.709,18	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34 Totale		6.692.709,18	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.369.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/36 Totale		6.369.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1	TITOLO 1: Spese correnti	2.133.056,00	1.940.570,00	1.940.570,00	1.940.570,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1 Totale		2.133.056,00	1.940.570,00	1.940.570,00	1.940.570,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13	TITOLO 1: Spese correnti	54.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13 Totale		54.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2009/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19	TITOLO 1: Spese correnti	22.651.255,23	24.417.203,63	23.097.203,63	23.097.203,63
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	558.000,00	483.750,00	483.750,00	483.750,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19 Totale		23.209.255,23	24.900.953,63	23.580.953,63	23.580.953,63
LEGGE REGIONALE N. 2009/2	TITOLO 1: Spese correnti	5.050.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.531.632,76	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/2 Totale		7.581.632,76	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24	TITOLO 1: Spese correnti	500.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24 Totale		500.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25	TITOLO 1: Spese correnti	590.102,05	585.000,00	585.000,00	585.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25 Totale		590.102,05	585.000,00	585.000,00	585.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37	TITOLO 1: Spese correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37 Totale		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4	TITOLO 1: Spese correnti	400.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.445.004,80	80.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4 Totale		1.845.004,80	105.000,00	375.000,00	375.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10	TITOLO 1: Spese correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10 Totale		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.591.381,40	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15 Totale		2.591.381,40	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25	TITOLO 1: Spese correnti	6.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25 Totale		6.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/3	TITOLO 1: Spese correnti	10.000.000,00	9.870.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamento per l'anno 2026	Stanziamento per l'anno 2027	Stanziamento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2010/3	TITOLO 2: Spese in conto capitale	887.311,61	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/3 Totale		10.887.311,61	9.870.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6	TITOLO 1: Spese correnti	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6 Totale		18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7	TITOLO 1: Spese correnti	128.440,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7 Totale		128.440,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/11	TITOLO 1: Spese correnti	140.140,85	47.605,36	327.605,36	327.605,36
LEGGE REGIONALE N. 2012/11 Totale		140.140,85	47.605,36	327.605,36	327.605,36
LEGGE REGIONALE N. 2012/18	TITOLO 1: Spese correnti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	605.000,00	275.000,00	275.000,00	302.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/18 Totale		770.000,00	440.000,00	440.000,00	467.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9	TITOLO 1: Spese correnti	158.225,61	300.000,00	300.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9 Totale		158.225,61	300.000,00	300.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/8	TITOLO 1: Spese correnti	5.050.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/8 Totale		5.050.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9	TITOLO 2: Spese in conto capitale	12.145.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9 Totale		12.145.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	102.500,00	127.500,00	127.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2014/19 Totale		0,00	102.500,00	127.500,00	127.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.149.211,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2 Totale		1.149.211,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1	TITOLO 1: Spese correnti	426.225,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1 Totale		426.225,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12	TITOLO 1: Spese correnti	234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12 Totale		234.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19	TITOLO 1: Spese correnti	2.650.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19 Totale		2.700.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23	TITOLO 1: Spese correnti	13.713.287,48	15.235.500,00	15.235.500,00	15.235.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23 Totale		13.713.287,48	15.235.500,00	15.235.500,00	15.235.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/28 Totale		0,00	1.519.000,00	1.519.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3	TITOLO 1: Spese correnti	1.039.402,63	576.000,00	576.000,00	648.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3 Totale		1.039.402,63	576.000,00	576.000,00	648.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/7	TITOLO 1: Spese correnti	251.174,30	425.121,97	425.121,97	425.121,97
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	85.347,70	85.347,70	85.347,70	85.347,70
LEGGE REGIONALE N. 2015/7 Totale		336.522,00	510.469,67	510.469,67	510.469,67
LEGGE REGIONALE N. 2015/9	TITOLO 1: Spese correnti	564.538,47	208.000,00	183.000,00	183.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	405.067,87	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/9 Totale		969.606,34	208.000,00	183.000,00	183.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14	TITOLO 1: Spese correnti	8.201.224,87	7.608.693,78	6.891.744,27	6.885.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14 Totale		8.201.224,87	7.608.693,78	6.891.744,27	6.885.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16	TITOLO 1: Spese correnti	14.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16 Totale		14.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18	TITOLO 1: Spese correnti	12.600.000,00	14.166.000,00	14.166.000,00	14.166.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18 Totale		12.600.000,00	14.166.000,00	14.166.000,00	14.166.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2016/21	TITOLO 1: Spese correnti	119.479,65	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21 Totale		119.479,65	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23 Totale		60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4	TITOLO 1: Spese correnti	831.090,68	701.300,00	566.300,00	566.300,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4 Totale		831.090,68	701.300,00	566.300,00	566.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5	TITOLO 1: Spese correnti	279.572,30	214.700,00	214.700,00	214.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5 Totale		279.572,30	214.700,00	214.700,00	214.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6	TITOLO 1: Spese correnti	203.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6 Totale		15.203.000,00	15.198.000,00	15.198.000,00	15.198.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9	TITOLO 1: Spese correnti	39.270,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9 Totale		39.270,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16	TITOLO 1: Spese correnti	4.480.000,00	4.530.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16 Totale		4.480.000,00	4.530.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/18	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/18 Totale		25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21 Totale		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6	TITOLO 1: Spese correnti	710.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6 Totale		780.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8	TITOLO 1: Spese correnti	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8 Totale		390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1	TITOLO 1: Spese correnti	60.082,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1 Totale		1.780.082,60	1.726.500,00	1.726.500,00	1.726.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11	TITOLO 1: Spese correnti	36.994.093,10	31.652.866,34	28.675.956,00	28.670.956,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.336.894,65	3.388.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2018/11 Totale		44.330.987,75	35.040.866,34	30.083.956,00	30.078.956,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13	TITOLO 1: Spese correnti	432.000,00	418.500,00	388.800,00	388.800,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13 Totale		432.000,00	418.500,00	388.800,00	388.800,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17	TITOLO 1: Spese correnti	201.897,99	212.556,15	212.556,15	212.556,15
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	181.262,86	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17 Totale		383.160,85	212.556,15	212.556,15	212.556,15
LEGGE REGIONALE N. 2018/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2	TITOLO 1: Spese correnti	363.011,92	430.000,00	325.000,00	325.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2 Totale		363.011,92	430.000,00	325.000,00	325.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/20	TITOLO 2: Spese in conto capitale	256.121,08	0,00	256.121,08	256.121,08
LEGGE REGIONALE N. 2018/20 Totale		256.121,08	0,00	256.121,08	256.121,08
LEGGE REGIONALE N. 2018/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/4 Totale		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/5	TITOLO 1: Spese correnti	9.646.313,49	9.058.727,94	8.043.340,12	8.043.340,12
LEGGE REGIONALE N. 2018/5 Totale		9.646.313,49	9.058.727,94	8.043.340,12	8.043.340,12
LEGGE REGIONALE N. 2018/7	TITOLO 1: Spese correnti	812.852,39	564.020,00	564.020,00	564.020,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	359.478,09	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivit� finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/7 Totale		1.172.330,48	564.020,00	564.020,00	564.020,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1	TITOLO 1: Spese correnti	9.115.750,31	5.675.004,03	5.498.453,11	6.950.740,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.228.493,91	620.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1 Totale		10.344.244,22	6.295.004,03	6.118.453,11	7.570.740,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/14	TITOLO 1: Spese correnti	13.896.993,01	11.293.644,71	11.043.644,71	11.093.644,71
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/14 Totale		13.896.993,01	11.293.644,71	11.043.644,71	11.093.644,71
LEGGE REGIONALE N. 2019/17	TITOLO 1: Spese correnti	3.550.356,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/17 Totale		3.550.356,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2019/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9	TITOLO 1: Spese correnti	939.242,83	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	11.556.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9 Totale		12.495.242,83	990.000,00	990.000,00	990.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.542.574,82	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13 Totale		2.542.574,82	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/19	TITOLO 1: Spese correnti	51.000.016,90	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/19 Totale		51.000.016,90	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/23	TITOLO 1: Spese correnti	9.746.746,21	3.228.000,00	5.105.000,00	5.105.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.760.116,82	1.359.500,00	658.350,18	630.850,18
LEGGE REGIONALE N. 2020/23 Totale		13.506.863,03	4.587.500,00	5.763.350,18	5.735.850,18
LEGGE REGIONALE N. 2020/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/24 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26	TITOLO 1: Spese correnti	1.650.261,02	1.700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26 Totale		1.650.261,02	1.700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	10.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7 Totale		0,00	10.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13 Totale		200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/20	TITOLO 2: Spese in conto capitale	450.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/20 Totale		450.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27	TITOLO 1: Spese correnti	135.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27 Totale		135.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2021/3 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	77.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33 Totale		60.000,00	77.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.295.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8 Totale		4.295.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9	TITOLO 1: Spese correnti	138.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9 Totale		138.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/10	TITOLO 1: Spese correnti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/10 Totale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18	TITOLO 1: Spese correnti	8.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.836.291,33	2.554.000,00	2.554.000,00	2.554.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18 Totale		14.886.291,33	2.604.000,00	2.604.000,00	2.604.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20 Totale		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6	TITOLO 1: Spese correnti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.952.493,77	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6 Totale		8.552.493,77	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10	TITOLO 1: Spese correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10 Totale		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15	TITOLO 1: Spese correnti	268.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15 Totale		268.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2 Totale		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2023/23	TITOLO 2: Spese in conto capitale	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23 Totale		150.000,00	104.500,00	24.500,00	24.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/32	TITOLO 1: Spese correnti	90.260.775,53	48.941.175,62	43.248.466,44	43.248.466,44
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/32 Totale		90.260.775,53	48.941.175,62	43.248.466,44	43.248.466,44
LEGGE REGIONALE N. 2023/33	TITOLO 1: Spese correnti	9.302.000,00	506.250,00	450.000,00	450.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/33 Totale		9.802.000,00	506.250,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/34	TITOLO 1: Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/34 Totale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6	TITOLO 1: Spese correnti	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.950.000,00	2.734.506,12	1.234.506,12	1.234.506,12
LEGGE REGIONALE N. 2023/6 Totale		5.550.000,00	2.734.506,12	1.234.506,12	1.234.506,12
LEGGE REGIONALE N. 2023/8	TITOLO 1: Spese correnti	5.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8 Totale		5.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/16	TITOLO 1: Spese correnti	408.999,98	321.000,00	249.000,00	249.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	40.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/16 Totale		448.999,98	510.000,00	438.000,00	438.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/18	TITOLO 1: Spese correnti	15.642.432,16	13.971.659,20	13.971.659,20	13.971.659,20
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	106.360,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/18 Totale		15.748.792,16	14.102.159,20	14.102.159,20	14.102.159,20
LEGGE REGIONALE N. 2024/2	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/2 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/26	TITOLO 1: Spese correnti	3.172.000,00	3.172.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/26 Totale		3.172.000,00	3.172.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/8	TITOLO 1: Spese correnti	601.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/8 Totale		601.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/1	TITOLO 1: Spese correnti	1.550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/1 Totale		1.550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027	Stanziamiento per l'anno 2028
LEGGE REGIONALE N. 2025/14	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/14 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/16	TITOLO 1: Spese correnti	462.835,76	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/16 Totale		462.835,76	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/2	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/2 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/22	TITOLO 1: Spese correnti		350.000,00	285.000,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		300.000,00	300.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/22 Totale			650.000,00	585.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/5	TITOLO 1: Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/5 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	88.000,00	112.000,00	112.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2025/6 Totale		0,00	88.000,00	112.000,00	112.000,00



Disegno di legge n. 111

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 novembre 2025.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 3 novembre 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamato in Aula il 22 gennaio 2026.
- Approvato in Aula il 28 gennaio 2026, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 19 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 36. (Principi generali in materia di finanza regionale)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

- Il testo vigente dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 40. (Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità

degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 45 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 45. (Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali)

1. Il bilancio degli enti indicati nell'Allegato A è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal regolamento.

2. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso con l'osservanza di quanto stabilito dall' articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui all'articolo 11 di quest'ultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

3. Il bilancio degli enti indicati nell'Allegato B è redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.

4. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, è deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.

5. Il bilancio delle agenzie, delle società e degli enti indicati nell'Allegato C, l'assestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.

6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.

7. Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con l'osservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.

8. La Regione può chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2022, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie) è il seguente:

“Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge si fa fronte con le risorse trasferite alle aziende sanitarie locali e ospedaliere regionali, nell'ambito dei budget assegnati annualmente dalla Regione.

2. Ad incremento delle risorse di cui al comma 1, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a complessivamente a euro 1.842.500,00 sul biennio 2022-2023, di cui euro 1.105.500,00 per l'annualità 2022 e in euro 737.000,00 per l'annualità 2023, si fa fronte, in fase di prima applicazione ed in via sperimentale, con le risorse di cui all'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 21 giugno 2022, finalizzata al riparto dei trasferimenti ministeriali di cui all'articolo 1, commi dal 687 al 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), a valere sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2022-2024, da iscriversi in apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" da assegnare alle aziende sanitarie locali e ospedaliere regionali.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, stimati nell'importo di euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è il seguente:

“Art. 16. (Determinazione dell'imposta).

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50130 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.125

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80131 per cento; 127

b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20132 per cento;128

c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30133 per cento.129 126

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.123

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 124 136

3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Trattamento di missione)

Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione.

2 bis. L'Ufficio di Presidenza individua le attività di rappresentanza, istituzionali o di servizio, ivi compresi gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro, che possono comportare l'utilizzo dei servizi di trasporto all'interno e al di fuori della Regione Piemonte.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 2 legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 2. (Modalità di pagamento della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

2 bis. Ai veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verificano condizioni che interrompono l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportano pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella regione o provincia autonoma di provenienza.

3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

3 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso di noleggio a lungo termine senza conducente.

3 quater. Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi all'anno 2025, la tassa automobilistica è ridotta del 5 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario regionale delle tasse automobilistiche. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a 10 veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, determina la decadenza dal beneficio, con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo. Per l'espletamento delle attività a supporto della domiciliazione bancaria, la Regione si avvale del servizio reso dall'istituto tesoriere regionale. Con provvedimento del dirigente competente per materia sono definite le modalità applicative e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della l.r. 20/2002 , e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonchè alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002 , la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con

valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate.

d) a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.

5 ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.

5 quater. Per la regolarizzazione delle infrastrutture in disponibilità dei gestori dei servizi a rete è dovuto un indennizzo calcolato con riferimento ai cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza. La disposizione si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge e a quelle i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi.

5 quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'occupazione di area demaniale con la realizzazione di manufatti per scarichi, scolmatori e fognature di sole acque meteoriche di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché dello Stato, anche in concessione, qualora il bene non produca reddito, non è soggetta al pagamento del canone demaniale né alla prestazione di cauzione. Per tali occupazioni è rilasciato solo il provvedimento unico di autorizzazione e concessione.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa)

1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di euro 23.200.000,00.

2. La Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.. I rapporti tra la Regione e quest'ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui

all'articolo 3, comma 7 e all' articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).”.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027), come modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Effetti economici sul bilancio manovra addizionale IRPEF)

1. Gli effetti della manovra di cui agli articoli 11 e 12 trovano attuazione dal bilancio di previsione 2026-2028.

1 bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1 bis della legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), tenuto conto delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge medesima, sono stimate in euro 138.000.000,00 annui. Gli importi sono imputati alla tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), delle annualità 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

1 ter. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.”.

Note all'articolo 15

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Contributo regionale al "Campionato Italiano Affiliati" della Federazione italiana tennis 2022-2026)

1. La Regione promuove il "Campionato Italiano Affiliati" organizzato sul territorio regionale dalla Federazione italiana tennis nel quinquennio 2022 - 2026 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 1.200.000,00.

2. Per il finanziamento dell'importo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2026, una spesa annuale di euro 240.000,00 per ciascun esercizio.

3. Il correlato impegno finanziario per il triennio 2022-2024 trova copertura nelle risorse appositamente stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

4. Per gli esercizi 2025 e 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del d.lgs. 118/2011.”.

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.